



24 OTT. 2018

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 24798/2014

Cron. 27009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente - Ud. 05/06/2018

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere - PU

Dott. UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24798-2014 proposto da:

PS , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA GROENLANDIA 31, presso lo studio dell'avvocato  
STEFANO MARGIOTTA, che lo rappresenta e difende  
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE C.F. X , in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura

2018

2299

ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE PULL ESSENTE LIBRERIA

Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANULE DE ROSE giusta delega in calce alla copia del ricorso notificata;

- resistente -

**nonchè contro**

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA GERIT S.P.A C.F.

X ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3230/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2014 R.G.N. 3898/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo assorbiti gli altri;

udito l'Avvocato MARGIOTTA STEFANO;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza n. 3230 del 2014, la Corte d'appello di Roma, dato atto che nelle more del giudizio era intervenuto provvedimento di sgravio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 9140 del 2010 emessa tra le stesse parti, per i medesimi codici tributo oggetto del giudizio e relativa agli anni dal 2000 al 2005, ha ritenuto venuto meno per tali aspetti l'interesse ad impugnare in capo al P ex dipendente del Ministero delle Finanze in quiescenza, ed ha, per la ulteriore contribuzione pretesa dall'Inps, rigettato l'impugnazione proposta dallo stesso SP avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione avverso la cartella notificatagli il 6 febbraio 2008 con la quale l'INPS aveva preteso il pagamento di complessivi Euro 15.876,31 per contributi commercianti dal 2000 al 2005.

2. L'opposizione era fondata sulla negazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti in ragione del fatto che, per l'attività di consulenza tributaria ed informatica svolta dal P in favore del C X s.r.l., lo stesso era già iscritto alla G separata lavoratori autonomi e non ricorrevano i presupposti per l'iscrizione alla GC. Avverso tale iscrizione, seguita ad accertamento d'ufficio, l'interessato aveva pure proposto ricorso amministrativo rimasto senza riscontro.

3. La Corte territoriale, elencati i sei motivi d'appello e precisato che con provvedimento di sgravio del 28 aprile 2011, in esecuzione della sentenza n. 9149 del Tribunale di Roma, resa in altro giudizio tra le medesime parti e passata in giudicato, l'INPS aveva rinunciato a parte del credito oggetto di causa per ragioni corrispondenti ai medesimi codici tributo e periodi della controversia in atto pendente, ha rigettato, per il resto della contribuzione pretesa, l'impugnazione giacché non poteva ritenersi ammissibile la domanda di condanna dell'Inps alla restituzione dei contributi versati presso la G

Dati 6/2

separata e non risultava proposta la necessaria domanda tesa ad ottenere la riduzione dei contributi ai sensi dell'art. 59, comma 15, l. n. 449 del 1997; inoltre, erano stati tardivamente proposti i profili di nullità della notifica e di decadenza dall'iscrizione a ruolo, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi regolate dall'art. 617 cod. proc. civ.; nel merito, poi era corretta e non prescritta la pretesa contributiva derivante dall'iscrizione presso la G                      commercianti.

4. Avverso tale sentenza, ricorre SP                      con sei motivi illustrati da memoria. L'INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e o falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. e dell'art. 1, commi 202 e ss., l. n. 662 del 1996, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso tra le parti riguardo l'esistenza di un giudicato sulla questione oggetto di accertamento del presente giudizio, poiché la sentenza impugnata aveva del tutto frainteso il contenuto della sentenza n. 9149 del 2010 passata in giudicato in corso di causa e dalla quale era derivato il provvedimento di sgravio emesso dall'Inps e depositato in atti.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 580 del 1993 e dell'art. 2697 cod. civ. nonché dell'art. 1, comma 202 della l. n. 662 del 1996, dell'art. 49, comma 1 lettera d), della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 1, comma 3, l. n. 613 del 1966 nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, posto che in mancanza di effettivo espletamento dell'attività commerciale, la mera iscrizione erronea del P                      alla Camera di commercio non poteva costituire valido presupposto per l'iscrizione d'ufficio presso la GC                      come preteso dall'Inps.

3. Il terzo motivo critica la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, legge n. 613 del 1996 e

*Dec. C. C.*

dell'art. 37 del r.d.l. n. 1827 del 1935 nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, posto che l'obbligo assicurativo aveva ad oggetto un soggetto che aveva superato l'età di sessantacinque anni.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 e della legge n. 613 del 1966, con riguardo alla esclusione di una doppia assicurazione, di carattere non integrativo di una principale, per la medesima attività e per i medesimi periodi. Infatti, la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto < commerciale > la natura dell'attività svolta dal P , quale consulente in materia tributaria, ha sostenuto che per la medesima attività ed allo stesso tempo dovesse mantenersi anche l'iscrizione alla G

5. Il quinto motivo di ricorso critica la sentenza impugnata in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 15, della l. n. 449 del 27 dicembre 1997 e dell'art. 443 cod.proc.civ. in quanto, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, il ricorrente aveva presentato la domanda di riduzione a metà dei contributi negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di appello.

6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, d. m. 2 maggio 1996, degli artt. 36, 167, 645, 646 cod. proc. civ. e dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 laddove era stata ritenuta inammissibile la domanda del P tesa ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate alla G Separata Lavoratori Autonomi.

7. Il primo motivo, che assume rispetto agli altri carattere pregiudiziale essendo relativo agli effetti del giudicato intercorso tra le parti, è fondato.

Il ricorrente sostiene, a ragione, che la Corte d'appello, una volta accertata la sussistenza del giudicato formatosi sulla sentenza del

Tribunale di Roma n. 9149 del 20 maggio 2010, avente ad oggetto non l'accertamento di obblighi contributivi solo in parte oggetto della cartella opposta, ma riferiti ai medesimi anni 2000-2005 con indicazione di una rata non compresa nella cartella opposta con il giudizio da cui era derivata la sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato e, quindi, fondati sul medesimo accertamento dell'obbligo di iscriversi alla gestione commercianti per l'attività di consulenza in favore del C - X s.r.l., avrebbe dovuto esaminare la questione degli effetti di tale giudicato sui crediti contributivi oggetto della cartella opposta.

8. Alla luce di tale incontestato dato di fatto, va ricordato che questa Corte di legittimità ( vd. Cass. n. 17635 del 2016), ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi contributivi, ~~quasi~~ assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512). Sempre in materia tributaria, si è precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22941).

9. Si è pertanto affermato che deve escludersi "che il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta sia idoneo a fare stato per i

*Du*

successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo" (Cass., 11 marzo 2015, n. 4832).

10. Non vi è dubbio che, tra le odierne parti, come si evince dal contenuto del ricorso e degli atti ivi riprodotti, è intercorso un primo giudizio relativo all'opposizione a cartella di pagamento n. X avente ad oggetto una delle quattro rate annuali relative alla contribuzione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 ed un ulteriore giudizio relativo all'opposizione a cartella di pagamento n. X avente ad oggetto le altre tre rate annuali relative ai medesimi anni. Dal primo di tali giudizi è scaturita la sentenza del Tribunale di Roma pacificamente passata in giudicato e dalla quale si evince il definitivo accertamento della illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del P alla gestione commercianti, in ragione dell'assenza di prova dell'effettivo espletamento di attività commerciale da parte dell'interessato.

Si tratta, quindi, di statuizioni relative alla qualificazione giuridica dell'attività svolta dal ricorrente idonee a negare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti con la conseguenza che risulta definitivamente accertata la carenza del requisito necessario all'iscrizione e rispetto al quale può dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo.

11. Peraltro, va ricordato che questa Corte di cassazione con la sentenza 29 gennaio 2018, n. 2130 ha pure precisato che il giudicato formatosi sulla qualità soggettiva dell'obbligato in tanto può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio in quanto si tratti di periodi d'imposta cronologicamente successivi, in riferimento ai soli quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità (Cass. n. 23032 del 2015).

*Aut. Aut.*

Deve, pertanto, ritenersi che il giudicato formatosi in seno all'opposizione alla cartella n. X non può che estendersi anche alla questione oggetto del presente giudizio e, per i suoi contenuti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., da ciò consegue che l'Inps non può pretendere l'iscrizione del P presso la gestione commercianti né può pretendere il pagamento dei contributi oggetto della cartella opposta in questa sede.

12. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento di tutti gli altri che erano stati spiegati in via subalterna. Inoltre, alla luce degli effetti del giudicato, non essendo necessari ulteriori accertamenti, giudicando nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., va annullata la cartella di pagamento opposta non potendosi ritenere dovuta la contribuzione relativa alla gestione commercianti ivi pretesa.

12. Le spese seguono la soccombenza relativamente a tutti i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla la cartella opposta. Condanna l'INPS al pagamento delle spese dell'intero processo che liquida, quanto al primo grado in euro 2000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge; quanto al secondo grado in euro 3000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge; quanto al giudizio di legittimità in euro 4000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2018.

Il Consigliere est.

Daniela Calafiore

*Daniela Calafiore*

Il Presidente

Antonio Manna

*Antonio Manna*

**Il Funzionario Giudiziario**  
**Dot.ssa Donatella COLETTA**  
**Depositato in Cancelleria**



6 24 OTT. 2018  
 oggi, .....

Il Funzionario Giudiziario

Dot.ssa Donatella COLETTA

*Dot.ssa Donatella COLETTA*